LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 843)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º DICEMBRE 1954

Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per spese complementari all'esecuzione di opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dei cantieri-scuola per alleviare la disoccupazione è disciplinata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, in modo che provvedano all'addestramento dei lavoratori con il compimento di opere di interesse collettivo.

L'articolo 59 ne indica, infatti, le attività: forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana, e, infine, con termine generico, di costruzione di opere di pubblica utilità. E i risultati, espressi nelle relazioni parlamentari ed illustrati dal Governo, costituiscono la prova migliore del successo.

Si è operato con appropriati interventi nei Comuni minori delle zone economicamente depresse, con la costruzione di strade, canali, asili, campi sportivi, piccoli ospedali. Per la esecuzione di tali lavori, non basta, evidentemente, la utilizzazione della mano d'opera non qualificata, ma è necessario integrarla con l'impiego di mano d'opera specializzata, con le forniture di materiali e delle attrezzature occorrenti.

Per le norme della legge vigente le somme stanziate nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono essere impiegate soltanto per la remunerazione della mano d'opera non qualificata, dovendosi provvedere agli altri oneri dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza.

Ma laddove per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel relativo bilancio vi è lo stanziamento di somme sufficienti; non così avviene per il Ministero dei lavori pubblici, il cui intervento finanziario dovrebbe essere molto più rilevante.

Con l'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, fu disposta, una tantum, e messa a disposizione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di 5 miliardi per la spesa integratrice necessaria per il funzionamento dei cantieri-scuola nell'esecuzione di opere di pubblica utilità.

Ma le esigenze erano tali, che la somma si esaurì nel 1952.

Non ripetuto lo stanziamento eccezionale, e stanziati nel bilancio ordinario dei Lavori pubblici somme irrisorie, è apparsa nella sua gra-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vità la mancanza di quei mezzi indispensabili a conservare ai cantieri-scuola il carattere ed il fine su menzionati.

Pertanto, nella discussione del bilancio del Lavoro e della previdenza sociale dell'esercizio 1953-54, venivano presentati ordini del giorno della 10ª Commissione del Senato, illustrati dal suo Presidente, senatore Pezzini, e dal relatore, senatore Grava.

Con tali ordini del giorno non solo si chiedeva lo stanziamento di maggiori somme per la istituzione di cantieri-scuola, ma si « riteneva la necessità di contribuire alle spese per l'acquisto di materiale, per le espropriazioni e per le attrezzature, le quali spese sono a carico degli enti gestori e costituiscono per le Amministrazioni dei comuni poveri e di montagna un onere insopportabile ».

Ordini del giorno con i medesimi concetti e richieste venivano presentati e svolti dal senatore Salomone durante la discussione dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esercizio 1954-55.

Tutti i menzionati ordini del giorno, accettati dal Governo, ottennero il consenso del Senato. Ma sono finora rimaste pure e semplici, per quanto autorevoli, segnalazioni ai competenti Ministeri.

La realtà pratica impone provvedimenti effettivi.

Pertanto, fermo il concetto che il Ministero dei lavori pubblici debba, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264, procedere con le debite variazioni in questo esercizio, e con stanziamenti adeguati nell'esercizio prossimo, si propone il presente disegno di legge, con cui si autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a prelevare dai fondi di bilancio un'aliquota, nella misura massima del 10 per cento, per rendere possibile che i cantieri-scuola rispondano ai fini voluti dalla legge vigente.

Dai premessi rilievi e considerazioni risulta manifesto il fondamento dell'articolo unico che si sottopone al vostro esame e alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare un'aliquota, non superiore al 10 per cento, dei fondi stanziati in bilancio, alla concessione di contributi sulle spese relative all'acquisto di materiali e attrezzature e al pagamento della mano d'opera qualificata, occorrenti alla costruzione di opere di pubblica utilità eseguite con i cantieri di lavoro.